

REGOLAMENTO CONTO FORMAZIONE 2017

Introduzione	4
1. Regolamento del Conto Formazione Aziendale (CFA)	5
1.1 Cos'è il CFA	5
1.2 Procedura di attivazione del CFA	5
1.3 Conto Formazione Dirigenti	5
1.4 Contabilizzazione del versato nel CFA	5
1.5 Vigenza delle risorse del CFA e loro impiego	6
1.6 Calcolo del "maturando" nel Conto Formazione	7
1.7 Presentazione Piani Formativi a valere su CFA	7
1.8 Estinzione o revoca del CFA.....	7
1.9 Il Conto Formazione Aziendale ed il regime Aiuti di Stato	8
2. Regolamento del Conto Formazione Aggregato (CFC e CFR)	8
2.1 Cos'è il CF Aggregato.....	8
2.2 Il CF Aggregato ed il principio di sussidiarietà	8
2.3 Il Soggetto Proponente di Conto Aggregato	9
2.4 Il Mandato	9
2.5 Il Conto Formazione Aggregato ed il Regime Aiuti di Stato.....	9
2.6 Regolamento del Conto Formazione Aggregato Chiuso (CFC).....	10
2.6.1 Quali aziende possono aggregarsi.....	10
2.6.2 Procedura di attivazione del Conto Formazione Aggregato Chiuso.....	10
2.6.3 Contabilizzazione del versato nel CF Aggregato Chiuso (CFC)	11
2.6.4 Vigenza delle risorse del CF Aggregato Chiuso e loro impiego	11
2.6.5 Calcolo del "maturando" nel Conto Formazione Aggregato chiuso.....	12
2.6.6 Presentazione Piani Formativi a valere su CFC.....	12
2.6.7 Estinzione e revoca del CF Aggregato Chiuso.....	12
2.7 Regolamento del Conto Formazione di Rete (CFR).....	13
2.7.1 Cos'è una Rete.....	13
2.7.2 Il Documento Programmatico.....	14
2.7.3 Chi può presentare domanda di attivazione di un CFR.....	14
2.7.4 Quali aziende possono aggregarsi ad un CFR	15
2.7.5 Procedura di attivazione del Conto Formazione di Rete	15
2.7.6 Contabilizzazione del versato nel CFR	15
2.7.7 Vigenza delle risorse del CFR e loro impiego	15
2.7.8 Calcolo del "maturando" nel CFR.....	16
2.7.9 Presentazione Piani Formativi a valere su CFR.....	17
2.7.10 Le azioni di informazione e comunicazione del Conto Formazione di Rete.....	17

2.7.11 Estinzione e revoca del CFR.....	18
2.7.12 Disciplina transitoria	18

Introduzione

Il Conto Formazione (CF) è lo strumento attraverso il quale le Aziende aderenti a FonARCom (nel seguito anche “Fondo”) hanno la possibilità di accedere in forma diretta all’80% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versato al Fondo tramite l’Inps (al netto di eventuali prelievi disposti per legge sui Fondi Interprofessionali).

Le risorse finanziarie che affluiscono nel Conto Formazione sono a disposizione dell’azienda titolare, che può utilizzarle per finanziare progetti di formazione a vantaggio dei propri dipendenti sulla base di Piani Formativi condivisi dalle rappresentanze delle parti sociali CIFA e CONFISAL.

Il Conto Formazione può configurarsi come “Aziendale” ove esso si riferisca ad una singola azienda o come “Aggregato” ove esso si riferisca ad una aggregazione di aziende le cui risorse, cumulativamente e sussidiariamente, concorrono alla copertura dei costi previsti nei Piani Formativi presentati a valere sulle disponibilità del conto.

Le aziende che optano per il Conto Formazione non potranno beneficiare delle risorse stanziare per gli avvisi del Fondo a meno che tale possibilità sia chiaramente prevista nell’avviso stesso.

La richiesta di supporto per l’attivazione del Conto Formazione va inoltrata all’indirizzo Email contoformazione@fonarcom.it.

Dettagliate istruzioni in ordine alle modalità di Presentazione dei Piani ed ai Soggetti Attuatori abilitati all’attuazione dei Piani Formativi sono contenute nel <Manuale di Gestione dei Piani Formativi finanziati a valere sulle risorse del Conto Formazione> vigente (nel seguito “MdG”).

1. Regolamento del Conto Formazione Aziendale (CFA)

1.1 Cos'è il CFA

Il Conto Formazione Aziendale, in acronimo CFA, è un vero e proprio accantonamento aziendale generato da una quota dei contributi previdenziali obbligatori (0,30%) versati dall'impresa aderente a FonARCom per i propri dipendenti.

Le risorse del Conto Formazione Aziendale possono essere utilizzate dall'azienda titolare con semplicità, rapidità e flessibilità organizzativa per la realizzazione di piani formativi aziendali destinati ai propri dipendenti.

1.2 Procedura di attivazione del CFA

L'attivazione del CFA non è automatica ma avviene previa richiesta di attivazione formulata al Fondo dall'azienda aderente tramite apposito format (fornito da FonARCom), sottoscritto dal legale rappresentante.

Possono inoltrare richiesta di attivazione del Conto Formazione esclusivamente le aziende che rientrano nella definizione di medie e grandi imprese. La richiesta di attivazione deve essere inviata, tramite PEC, all'indirizzo contoformazione@pec.fonarcom.it, accompagnata da visura camerale dell'azienda richiedente in corso di validità o, in mancanza di iscrizione camerale, dallo statuto e dalla copia di attribuzione del codice fiscale.

L'attivazione del CFA riguarda l'impresa aderente rilevata per codice fiscale in relazione a tutte le matricole INPS aziendali iscritte al Fondo.

Le aziende aderenti che risultano beneficiarie in piani formativi in corso di presentazione, attuazione o rendicontazione presentati a valere su avvisi che escludono il beneficio ad aziende titolari di CF, dovranno attendere la chiusura del piano formativo di cui beneficiano da parte del Fondo prima di attivare un proprio Conto Formazione Aziendale.

Il Fondo entro 10 giorni lavorativi comunicherà all'azienda, tramite PEC, l'avvenuta attivazione del Conto Formazione, provvedendo altresì all'invio delle credenziali di accesso alla piattaforma FARC Interattivo. Attraverso la piattaforma informatica del Fondo sarà possibile la gestione del conto formazione aziendale e l'implementazione delle richieste di finanziamento di piani formativi.

1.3 Conto Formazione Dirigenti

Le aziende che aderiscono al Fondo sia per il versato dei dipendenti (da livello operaio e sino al livello quadro) sia per il versato dei propri dirigenti, possono richiedere di attivare il Conto Formazione anche, ma separatamente, per quest'ultime figure. La richiesta deve essere formalizzata per iscritto, così come descritto al punto 1.2. FonARCom gestirà un'apposita sezione separata per il versato dei dirigenti.

1.4 Contabilizzazione del versato nel CFA

A partire dal mese della sua attivazione, col principio di cassa, il CFA permette l'accumulo progressivo delle risorse in ragione **dell'80%** del contributo obbligatorio dello 0,30% versato dall'azienda. Detto contributo viene calcolato sulle retribuzioni dei dipendenti delle aziende per i quali vige l'obbligo del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 845/78 e ssmmii, e viene successivamente versato al Fondo dall'Inps al netto di eventuali prelievi disposti per legge sui Fondi Interprofessionali e dei quali FonARCom darà pronta comunicazione agli aderenti.

Le risorse derivanti dalla portabilità da altri Fondi sono accantonate e rese disponibili nel CFA dell'azienda, nella misura del 100% di quanto trasferito, non appena rimesse a FonARCom.

Pertanto nel caso in cui siano rimesse a FonARCom risorse derivanti da portabilità relative ad aziende aderenti ancora non titolari di un proprio conto, le stesse dovranno attivare il CFA entro 90 gg dalla comunicazione da parte del Fondo. Ove l'azienda non intendesse attivare il CFA dovrà darne espressa comunicazione al Fondo nei suddetti 90 giorni ed in tal caso le relative risorse saranno svincolate e non più nella disponibilità dell'azienda per essere utilizzate per finanziare piani formativi ad Avviso.

La piattaforma del Fondo FARC Interattivo consente ad ogni azienda titolare di CFA, di visualizzare, nella propria area riservata, la situazione dei propri versamenti sul Conto Formazione Aziendale al momento del collegamento, nonché di visualizzare gli eventuali impieghi per Piani Formativi presentati ed approvati.

1.5 Vigenza delle risorse del CFA e loro impiego

Le risorse finanziarie che affluiscono nel CFA sono a disposizione dell'azienda titolare, che può utilizzarle per la formazione dei propri dipendenti nei tempi che ritiene più opportuni, nel rispetto del presente Regolamento e del MdG del Conto Formazione, presentando al Fondo Piani Formativi preventivamente condivisi dalle rappresentanze delle Parti Sociali CIFA e CONFSAL.

Le risorse versate nel Conto Formazione Aziendale nel corso di un anno devono essere utilizzate dall'impresa titolare entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di trasferimento al Fondo da parte dell'Inps. Tra le risorse annuali del Conto Formazione Aziendale sono compresi anche gli eventuali importi registrati in entrata nell'anno considerato per effetto di portabilità da altro fondo.

Gli utilizzi effettuati dall'azienda titolare di CFA sono conteggiati al netto di eventuali variazioni in diminuzione di finanziamenti concessi, ad esempio per piani formativi presentati e successivamente rinunciati dall'azienda, per rendicontazione o liquidazione del piano formativo inferiore a quanto preventivamente approvato dal Fondo.

Le risorse annuali del CFA non utilizzate in tutto od in parte dall'azienda titolare entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al loro trasferimento da parte dell'Inps a FonARCom, sono stornate dalla disponibilità del CFA e destinate ad alimentare la dotazione finanziaria degli avvisi pubblicati dal Fondo.

Pertanto, per non perdere la disponibilità diretta delle risorse del CFA, l'azienda titolare dovrà presentare, entro e non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno in cui l'Inps versa a FonARCom il contributo obbligatorio dello 0,30%, un piano formativo condiviso con le rappresentanze delle parti sociali costituenti il Fondo, per un importo pari almeno alla disponibilità del CFA relativa all'anno in scadenza.

Caso pratico

Attivazione CFA 5 luglio 2017 – tutte le risorse versate dall'Inps dal mese di luglio 2017 compreso, con il principio di cassa, sono destinate al CFA nella misura dell'80%.

Portabilità in entrata nel CFA – 5 agosto 2017 – pari al 100% delle somme trasferite a FonARCom da altro Fondo.

Le risorse confluite nel CFA nell'anno 2017, inclusa la portabilità in entrata, devono essere impegnate dall'azienda titolare entro il 31 dicembre 2019. Si considerano risorse impegnate:

- quelle utilizzate in piani formativi in corso di attuazione o anche solamente presentati dall'azienda titolare di CFA al 31 dicembre 2019
- quelle utilizzate in piani formativi ultimati ma non ancora rendicontati al 31 dicembre 2019
- quelle utilizzate in piani chiusi dal Fondo al 31 dicembre 2019

L'eventuale residuo del versato 2017 non impegnato interamente dall'azienda titolare di CFA entro il 31 dicembre 2019, sarà decurtato dalla disponibilità del CFA e destinato a finanziare gli avvisi pubblici per la formazione continua di FonARCom.

L'eventuale differenza tra l'ammontare delle risorse del CFA impegnate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento quelle effettivamente riconosciute a chiusura del Piano Formativo non rientrerà nella disponibilità

del titolare del CFA ma sarà destinato a finanziare gli avvisi pubblici per la formazione continua pubblicati da FonARCom. Analogamente non rientreranno nella disponibilità del titolare del CFA le risorse impegnate in Piano formativo rinunciati dal titolare o revocati da parte del Fondo.

1.6 Calcolo del “maturando” nel Conto Formazione

Al momento dell’attivazione del CFA il titolare del conto potrà impegnare al fine della presentazione dei piani formativi, non solo le risorse già disponibili sul conto ma anche quelle del maturando stimato.

Il maturando corrisponde alla previsione di versato che nei successivi 12 mesi l’INPS trasferirà a FonARCom e verrà reso disponibile ai soli fini dell’ammissione a finanziamento del piano formativo presentato dal titolare del CFA. Il maturando verrà ricalcolato ad ogni inizio anno, azzerando l’importo precedentemente previsto e ricalcolando il nuovo maturando annuale aggiornato.

La stima del maturando avviene con la seguente modalità:

- per le aziende aderenti da meno di 12 mesi, utilizzando il parametro di € 40 a dipendente (parametro medio a dipendente risultante dai dati forniti dall’Inps).
- per le aziende aderenti da almeno 12 mesi, la stima avverrà considerando il versato relativo all’annualità precedente. Nel caso in cui il versato dell’anno precedente sia pari a € 0, il maturando non sarà calcolato. Per quanto riguarda le aziende agricole il “maturando” annuale non può essere stimato a causa delle diverse modalità, anche temporali, di accredito dei contributi da parte dell’Inps.

In ogni caso, il riconoscimento del Contributo FonARCom a seguito di rendiconto non potrà mai superare le disponibilità effettive presenti nel Conto Formazione dell’azienda titolare alla data di chiusura del Piano Formativo da parte del Fondo.

1.7 Presentazione Piani Formativi a valere su CFA

Il piano formativo può essere presentato dall’azienda titolare del CFA in qualsiasi momento dell’anno.

Il valore economico del contributo richiesto a FonARCom attraverso il piano formativo presentato non può essere superiore alle risorse versate e/o maturande, così come descritte ai punti 1.5 e 1.6 del presente Regolamento.

L’effettiva erogazione finanziaria sia degli acconti, garantiti da polizza fideiussoria, sia dei saldi a rendiconto finale approvato, avverrà esclusivamente in presenza di effettivi versamenti accreditati dall’Inps al Fondo a copertura degli importi da erogare.

L’intera gestione del piano formativo deve essere realizzata con il sistema informatico del Fondo FARC Interattivo. Tutte le fasi di gestione sono regolamentate e descritte nel “Manuale di Gestione dei piani formativi finanziati a valere sulle risorse del Conto Formazione” vigente al momento di presentazione al Fondo del piano formativo.

1.8 Estinzione o revoca del CFA

L’azienda aderente a FonARCom che ha formulato la richiesta di attivazione del CFA, può revocare in qualsiasi momento l’attivazione del proprio CFA precedentemente effettuata, inviando la richiesta scritta a contoformazione@pec.fonarcom.it.

Terminati i controlli e le verifiche sulle attività formative svolte e sull’eventuale rendiconto presentato al Fondo, FonARCom comunicherà al titolare la chiusura del Conto Formazione Aziendale. A partire da questo

momento, tutti i versamenti dello 0,30% che saranno acquisiti da FonARCom, in relazione a tutte le matricole INPS aziendali, saranno destinati ad alimentare il finanziamento degli avvisi pubblici per la formazione continua pubblicati dal Fondo e caratterizzati, per la loro stessa natura, da procedura selettiva.

Le eventuali disponibilità residue del CFA, non utilizzate dall'azienda che revoca l'opzione precedentemente espressa di proprio CFA pur mantenendo l'adesione a FonARCom, sono parimenti destinate a finanziare gli avvisi pubblici del Fondo.

Il CFA si estingue automaticamente a seguito di revoca dell'adesione a FonARCom da parte dell'azienda. In tale ipotesi, ove l'azienda richieda contestualmente alla revoca la portabilità del versato residuo, FonARCom provvederà in conformità a quanto previsto dalla circolare Inps n. 107/2009 e dal Regolamento Interno di portabilità.

1.9 Il Conto Formazione Aziendale ed il regime Aiuti di Stato

Con Circolare n. 0010235 del 12/06/2009, il Ministero del Lavoro ha comunicato a tutti i Fondi Interprofessionali il parere espresso dal proprio Ufficio Legislativo in merito all'applicazione o meno della normativa sugli aiuti di Stato in materia di Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua. Con la citata circolare il Ministero del Lavoro chiarisce che i Fondi che agiscono con la modalità dell'avviso pubblico devono applicare i regolamenti comunitari che disciplinano gli aiuti di Stato in materia di formazione.

Qualora, invece, il Fondo utilizzi la modalità del *“conto formativo, mancando i requisiti della selettività e discrezionalità della misura agevolativa, come già condiviso dallo stesso Ufficio Legislativo, non si applica la normativa sugli aiuti di Stato”*.

L'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro ritiene che la materiale erogazione dei finanziamenti per la formazione effettuata attraverso il conto formativo o aziendale sia *“mera redistribuzione delle risorse da parte dei fondi alle imprese che le hanno corrisposte e non avvenga in esito di una selezione di piani formativi presentati dalle imprese aderenti, effettuata dai fondi, previa pubblicazione di pubblici avvisi, sulla base di criteri e parametri prefissati dai fondi stessi”*.

Pertanto i finanziamenti alla formazione ottenuti dall'azienda con modalità Conto Formazione Aziendale non sono considerati aiuti di Stato.

2. Regolamento del Conto Formazione Aggregato (CFC e CFR)

2.1 Cos'è il CF Aggregato

Il Conto Formazione Aggregato è lo strumento messo a disposizione da FonARCom che disciplina la volontà di due o più aziende aderenti di coordinarsi e regolamentarsi su iniziative comuni per lo svolgimento delle attività di formazione a vantaggio dei propri dipendenti.

La volontà delle aziende coinvolte nel processo di aggregazione deve essere formalizzata per iscritto con identificazione dei bisogni formativi condivisi.

2.2 Il CF Aggregato ed il principio di sussidiarietà

Tra i principi regolatori del CF Aggregato si annovera quello della sussidiarietà che mira al perseguimento ottimale dello scopo comune dell'aggregazione.

La sussidiarietà diventa uno strumento strategico scelto dalle imprese aggregate, che esalta la capacità propria ed autonoma di ogni impresa a dare risposte formative ai propri fabbisogni attraverso il virtuosismo dell'aggregazione e della sinergia tra esse, al fine di raggiungere un risultato che non otterrebbero se agissero singolarmente.

Le risorse finanziarie derivanti dall'80% del contributo obbligatorio dello 0,30% versato da ogni singola azienda aggregata confluiscono nel conto unico dell'aggregazione che, attraverso il soggetto mandatario, è titolata a presentare i piani formativi ed a beneficiare del finanziamento.

Nel caso in cui si verifichi il recesso dall'aggregazione di una o più imprese aggregate, come descritto successivamente, ferma restando la validità e la continuità dell'aggregazione, tutti i versamenti entrati nel conto sino alla data del recesso e relativi alle singole aziende che esprimono la volontà di recedere, restano nella disponibilità dell'aggregazione e non possono essere utilizzati a nessun titolo dall'azienda uscente, proprio in virtù del principio di sussidiarietà che regola l'aggregazione ed il suo funzionamento.

Le risorse Inps versate al Fondo dal giorno successivo alla comunicazione di recesso saranno contabilizzate come diretta pertinenza dell'azienda receduta.

2.3 Il Soggetto Proponente di Conto Aggregato

Affinché il Conto Aggregato, risulti efficace rispetto al soddisfacimento dei bisogni formativi delle aziende aggregate, è necessario un coordinamento unitario.

Ciò è garantito dalla presenza di un soggetto coordinatore, munito di mandato con rappresentanza, responsabile della progettazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle iniziative in itinere ed ex post.

Il soggetto coordinatore mandatario, che coincide con il Soggetto Proponente, dovrà valutare la coerenza delle attività svolte a beneficio delle aziende aggregate riguardo le finalità previste alla base dell'aggregazione, nonché accompagnare ed informare le imprese, in vista dell'aggregazione, in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie di cui il Conto è dotato.

Il mandatario dell'aggregazione in qualità di Proponente è l'unico soggetto titolato a presentare i piani formativi a FonARCom.

L'attuazione di un Piano Formativo approvato a valere sulle risorse di un Conto Aggregato potrà essere effettuata direttamente dal Soggetto Proponente o attraverso uno o più soggetti abilitati che abbiano i requisiti previsti nel MdG del Conto Formazione.

2.4 Il Mandato

Le aziende all'atto dell'adesione al Conto Aggregato dovranno sottoscrivere un regolare mandato con rappresentanza così come disposto dagli articoli 1703, 1704 1387 e segg. del codice civile ricevuto da ogni singola azienda aggregata al progetto collettivo.

Il mandatario, nei limiti del contenuto del mandato ricevuto, agirà con pieno potere di rappresentanza verso i terzi. Il contratto di mandato con rappresentanza (Format fornito da FonARCom) conterrà una chiara identificazione degli atti giuridici oggetto di mandato, con esplicito rimando alla presa visione ed accettazione del presente Regolamento ed al Manuale di Gestione del Conto Formazione di FonARCom.

Il contratto di mandato, debitamente sottoscritto, dovrà essere inviato al Fondo secondo le modalità previste dal Manuale di Gestione del Conto Formazione di FonARCom. I rapporti derivanti dal contratto di mandato non saranno opponibili a nessun titolo a FonARCom che rimane soggetto terzo estraneo rispetto alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto di mandato.

2.5 Il Conto Formazione Aggregato ed il Regime Aiuti di Stato

Con Circolare n. 0010235 del 12/06/2009, il Ministero del Lavoro ha comunicato a tutti i Fondi Interprofessionali il parere espresso dal proprio Ufficio Legislativo in merito all'applicazione o meno della normativa sugli aiuti di stato in materia di Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua. Con la citata circolare il Ministero del Lavoro chiarisce che i Fondi che agiscono con la modalità dell'avviso pubblico devono applicare i regolamenti comunitari che disciplinano gli aiuti di stato in materia di formazione. Qualora, invece, il

Fondo utilizza la modalità del *“conto formativo, mancando i requisiti della selettività e discrezionalità della misura agevolativa, come già condiviso dallo stesso Ufficio Legislativo, non si applica la normativa sugli aiuti di Stato”*.

L’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro ritiene che la materiale erogazione dei finanziamenti per la formazione effettuata attraverso il conto formativo o aziendale sia *“mera redistribuzione delle risorse da parte dei fondi alle imprese che le hanno corrisposte e non avvenga in esito di una selezione di piani formativi presentati dalle imprese aderenti, effettuata dai fondi, previa pubblicazione di pubblici avvisi, sulla base di criteri e parametri prefissati dai fondi stessi”*.

Pertanto, ciò che differenzia fundamentalmente il finanziamento concesso per la formazione con modalità avviso da quello concesso con modalità conto formazione è la selezione dei piani formativi in virtù di criteri prestabiliti dal Fondo tale per cui solo alcune aziende (quelle selezionate) potranno beneficiare del finanziamento della formazione, generando situazioni potenzialmente distorsive del mercato e della libera concorrenza.

Per quanto concerne il principio di *“mera redistribuzione delle risorse da parte dei fondi alle imprese che le hanno corrisposte”* richiamato dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro a supporto del proprio parere sulla non applicabilità della normativa sugli aiuti di Stato ai finanziamenti alla formazione concessi con modalità conto formazione, esso è rispettato anche in presenza di Conto Formazione Aggregato.

Infatti l’aggregazione, titolare del Conto Formazione, può presentare proposte per il finanziamento della formazione esclusivamente a beneficio di sé stessa ed il finanziamento concesso dal Fondo non può in alcun caso essere superiore a quanto effettivamente versato dalle aziende aggregate e reso disponibile dal Fondo nella misura prevista dal presente Regolamento.

Pertanto, pur potendo non esserci corrispondenza tra il beneficio economico ottenuto ed il contributo versato da ogni singola azienda aggregata, la *mera rifusione di somme versate dalle imprese* si concretizza in capo alla aggregazione stessa, attraverso il mandatario nominato dalle aziende aggregate che, nel limite del contenuto del mandato ricevuto, agisce con pieno potere di rappresentanza delle aziende mandanti.

I principi di funzionamento dell’aggregazione, chiaramente esplicitati negli atti formali sottoscritti dalle aziende aggregate, possono ritenersi applicabili anche per il Conto Formazione aggregato se non in contrasto con il presente Regolamento, con il Mod. 231/01 ed il codice Etico di FonARCom, nonché con la normativa nazionale.

2.6 Regolamento del Conto Formazione Aggregato Chiuso (CFC)

2.6.1 Quali aziende possono aggregarsi

Un’azienda aderente al Fondo può valutare la possibilità di aggregarsi ad altra o ad altre aziende con le quali condivide comuni fabbisogni formativi.

Possono aggregarsi in un Conto Formazione Aggregato tutte le aziende aderenti a FonARCom che hanno attivato un proprio conto Formazione Aziendale così come descritto al punto 1.2.

Le aziende aderenti che risultano beneficiarie in piani formativi in corso di presentazione, attuazione o rendicontazione a valere su avvisi che escludono il beneficio ad aziende titolari di conto formazione, dovranno attendere la chiusura del piano formativo da parte del Fondo prima di attivare un proprio Conto Formazione Aziendale.

2.6.2 Procedura di attivazione del Conto Formazione Aggregato Chiuso

Prima di richiedere l’attivazione del CF Aggregato Chiuso a FonARCom, le aziende coinvolte, che devono aver preventivamente attivato presso il Fondo un proprio CFA, devono aver formalizzato l’aggregazione, lo scopo per il quale si aggregano e le modalità di realizzazione di tale scopo.

Il contratto di aggregazione deve prevedere la designazione di una impresa mandataria individuata tra le imprese aggreganti e designata con mandato con rappresentanza.

Il Mandatario ha il potere di rappresentare l'aggregazione mandante, cioè il potere di agire in nome e per conto dell'aggregazione; per conseguenza gli effetti degli atti giuridici posti in essere dal mandatario ricadranno direttamente sull'aggregazione che diverrà titolare dei diritti e degli obblighi relativi (rif. articoli 1703, 1704, 1387 e segg. codice civile).

L'Accordo di aggregazione può essere finalizzato alla realizzazione di un solo piano formativo ovvero di un programma formativo più complesso che si declinerà successivamente in singoli piani formativi.

In entrambi i casi, singolo piano formativo o programma formativo, al contratto di aggregazione dovrà essere allegato il documento che descrive lo scopo dell'aggregazione stessa.

Lo scopo dell'aggregazione dovrà essere esplicitato tenendo conto del set minimo di informazioni richieste da FonARCom e presenti nei format messi a disposizione dal Fondo nel proprio sito ufficiale (www.fonarcom.it).

L'azienda individuata come mandataria dell'aggregazione formulerà al Fondo la richiesta di attivazione del Conto Formazione Aggregato Chiuso.

La richiesta di attivazione deve essere inviata, tramite PEC, all'indirizzo contoformazione@pec.fonarcom.it, accompagnata dal contratto di aggregazione contenente il mandato collettivo con rappresentanza e dal documento descrittivo dello scopo dell'aggregazione.

Il Fondo comunicherà al richiedente mandatario, tramite PEC, l'avvenuta attivazione del Conto Formazione Aggregato, provvedendo altresì all'invio delle credenziali di accesso alla piattaforma FARC Interattivo. Attraverso la piattaforma informatica del Fondo sarà possibile la gestione del conto formazione Aggregato e l'implementazione delle richieste di finanziamento di piani formativi.

2.6.3 Contabilizzazione del versato nel CF Aggregato Chiuso (CFC)

A partire dal mese della sua attivazione, col principio di cassa, il CFC permette l'accumulo progressivo delle risorse in ragione **dell'80%** del contributo obbligatorio dello 0,30% versato dall'azienda. Detto contributo viene calcolato sulle retribuzioni dei dipendenti delle aziende per i quali vige l'obbligo del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 845/78 e ssmii, e viene successivamente versato al Fondo dall'Inps al netto di eventuali prelievi disposti per legge sui Fondi Interprofessionali e dei quali FonARCom darà pronta comunicazione agli aderenti.

Le risorse delle aziende aggregate derivanti dalla portabilità da altri Fondi sono rese disponibili nel CF Aggregato Chiuso, non appena rimesse a FonARCom, nella misura del 100% di quanto trasferito.

La piattaforma del Fondo FARC Interattivo consente all'azienda mandataria di visualizzare, nella propria area riservata, la situazione dei versamenti delle aziende aggregate sul Conto Formazione Aggregato Chiuso al momento del collegamento, nonché di visualizzare gli eventuali impieghi per Piani formativi presentati ed approvati.

2.6.4 Vigenza delle risorse del CF Aggregato Chiuso e loro impiego

Le risorse finanziarie che affluiscono nel CF Aggregato Chiuso sono a disposizione delle aziende aggregate, che, in forma unitaria attraverso il mandatario, possono utilizzarle per la formazione dei propri dipendenti nei tempi che ritengono più opportuni, nel rispetto del presente regolamento e del MdG del Conto Formazione, presentando al Fondo Piani Formativi preventivamente condivisi dalle rappresentanze delle parti sociali CIFA e CONFASAL.

Le risorse confluite nel Conto Formazione Aggregato Chiuso nel corso di un anno devono essere utilizzate dall'aggregazione titolare entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di trasferimento al Fondo da parte dell'Inps, così come descritto al punto 1.5 del presente Regolamento.

Tra le risorse annuali del CFC sono compresi anche gli eventuali importi registrati in entrata nell'anno considerato per effetto di portabilità da altro Fondo.

Gli utilizzi effettuati dall'aggregazione titolare di CF Aggregato Chiuso sono conteggiati al netto di eventuali variazioni in diminuzione di finanziamenti concessi, ad esempio per piani formativi presentati e successivamente rinunciati dall'aggregazione, per rendicontazione o liquidazione del piano formativo inferiore a quanto preventivamente approvato dal Fondo.

Le risorse annuali del CF Aggregato Chiuso non impegnate in tutto od in parte dall'aggregazione titolare entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al loro trasferimento da parte dell'Inps a FonARCom, sono stornate dalla disponibilità del CF Aggregato Chiuso e destinate ad alimentare la dotazione finanziaria degli avvisi pubblicati dal Fondo.

Pertanto, per non perdere la disponibilità diretta delle risorse del CF Aggregato Chiuso, il mandatario deve presentare, entro e non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno in cui l'Inps versa a FonARCom il contributo obbligatorio dello 0,30%, un piano formativo condiviso con le rappresentanze delle parti sociali costituenti il Fondo, per un importo pari almeno alla disponibilità del CFC relativa all'anno in scadenza.

2.6.5 Calcolo del “maturando” nel Conto Formazione Aggregato chiuso

Il maturando del CFC deve intendersi quale somma del maturato dei singoli conti confluiti nell'aggregazione calcolato secondo i parametri di cui al punto 1.6 del presente regolamento.

2.6.6 Presentazione Piani Formativi a valere su CFC

Il piano formativo può essere presentato dall'azienda titolare del CFC in qualsiasi momento dell'anno.

Il valore economico del contributo richiesto a FonARCom attraverso il piano formativo presentato non può essere superiore alle risorse versate e/o maturande, così come descritte ai punti 2.6.4 e 1.6 del presente Regolamento.

L'effettiva erogazione finanziaria sia degli acconti, garantiti da polizza fideiussoria, sia dei saldi a rendiconto finale approvato, avverrà esclusivamente in presenza di effettivi versamenti accreditati dall'Inps al Fondo a copertura degli importi da erogare.

L'intera gestione del piano formativo deve essere realizzata con il sistema informatico del Fondo FARC Interattivo. Tutte le fasi di gestione sono regolamentate e descritte nel “Manuale di Gestione dei piani formativi finanziati a valere sulle risorse del Conto Formazione” vigente al momento di presentazione al Fondo del piano formativo.

2.6.7 Estinzione e revoca del CF Aggregato Chiuso

Il Conto Formazione Aggregato Chiuso si estingue naturalmente con l'estinzione dell'aggregazione.

La scadenza dell'aggregazione è prevista nel contratto di aggregazione e di norma coincide con il raggiungimento dello scopo per cui le aziende volontariamente si sono aggregate.

Estinta l'aggregazione e terminati i controlli e le verifiche sulle attività formative svolte e sul rendiconto presentato al Fondo, FonARCom comunicherà al mandatario la chiusura del Conto Formazione Aggregato Chiuso.

L'eventuale residuo delle disponibilità del CF Aggregato Chiuso non utilizzato dall'aggregazione sarà destinato a finanziare gli avvisi pubblici per la formazione continua pubblicati da FonARCom (l'importo sarà ricalcolato al 70% del versato), salvo quanto successivamente descritto:

- Nel caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di aggregazione così come descritto nel precedente punto 2.6.2. il residuo confluirà nel nuovo CFC;

- Nel caso in cui le aziende aderenti abbiano revocato l'attivazione del CF Aggregato Chiuso ma non il proprio CFA, tutti i versamenti dello 0,30% acquisiti da FonARCom, in relazione alle matricole INPS aziendali, sono allocati nel Conto Formazione Aziendale di ogni singola azienda, in quota residua proporzionale come successivamente descritto.

La ripartizione pro quota delle risorse residue avverrà in misura proporzionale al versato di ogni azienda aggregata confluito nel CFC (80% del versato).

Si esemplifica il seguente caso:

- ex aggregazione composta da azienda A (70 lavoratori ed € 2.800 versato), azienda B (37 lavoratori ed € 1.500 versato) ed azienda C (90 lavoratori ed € 4.000 versato).
- Il Conto Formazione Aggregato Chiuso ha ricevuto in entrata € 3.000 per portabilità dell'azienda B.
- Il totale delle risorse entrate nel Conto Formazione Aggregato Chiuso è stato di € 11.300 composto dal versato delle aziende A, B e C pari a 8.300 più il 100% della portabilità di B pari ad € 3.000.
- Il totale delle risorse utilizzate, e riconosciute dal Fondo, per finanziare la formazione a vantaggio dei dipendenti delle aziende aggregate è pari ad € 5.400.
- Le risorse versate da ogni singola azienda aggregata sono state volontariamente re-distribuite ed utilizzate all'interno dell'aggregazione secondo il principio della sussidiarietà;
- Il residuo non utilizzato dall'aggregazione ammonta ad € 5.900 (11.300 – 5.400);
 - Residuo disponibile per azienda A = $\text{€ } 2.800 / 11.300 * 5.900 = \text{€ } 1.461,95$.
 - Residuo disponibile per azienda B = $\text{€ } 4.500 / 11.300 * 5.900 = \text{€ } 2.349,56$.
 - Residuo disponibile per azienda C = $\text{€ } 4.000 / 11.300 * 5.900 = \text{€ } 2.088,49$.

Le aziende aderenti a FonARCom che si sono aggregate ed hanno formulato, attraverso l'azienda mandataria, la richiesta di attivazione del CF Aggregato Chiuso possono revocare in qualsiasi momento l'attivazione del CFC precedentemente effettuata, inviando la richiesta scritta a contoformazione@pec.fonarcom.it, Il CF Aggregato Chiuso si estingue automaticamente anche a seguito di revoca dell'adesione a FonARCom da parte di tutte le aziende aggregate.

In tale ipotesi, ove le aziende richiedano contestualmente alla revoca la portabilità del versato residuo, FonARCom provvederà in conformità a quanto previsto dalla circolare Inps n. 107/2009, dal presente Regolamento e dal Regolamento Interno di portabilità.

2.7 Regolamento del Conto Formazione di Rete (CFR)

2.7.1 Cos'è una Rete

Per Rete si intende un insieme di soggetti, persone fisiche o giuridiche, interconnessi tra di loro o con l'ambiente esterno tramite reciproche relazioni, coordinati tra loro secondo un determinato metodo allo scopo di servire ad una certa operazione o situazione e che si comporta come un tutt'uno, secondo proprie regole generali.

Il network (rete) di impresa rappresenta un elemento centrale per sviluppare la capacità competitiva anche delle micro e piccole aziende.

Esso infatti da un lato consente all'azienda di intraprendere progetti che altrimenti le sarebbero stati preclusi in quanto individualmente sprovvista dei necessari requisiti e, dall'altro, di non snaturare la propria struttura societaria e di governance.

L'obiettivo della rete è l'identificazione e lo sviluppo delle opportunità di collaborazione e di integrazione tra diverse aziende, sia all'interno della stessa filiera produttiva che anche tra aziende di settori diversi, al fine di ottenere importanti vantaggi comuni nell'ambito della formazione continua dei lavoratori delle aziende facenti parti della rete.

La rete di imprese è un accordo meno impegnativo rispetto ad altre forme di aggregazione, intese comunque come reti tra imprese, in quanto la collaborazione non richiede contrattualmente l'unificazione di una parte del proprio business, ma ci si limita a svolgere attività comuni utili al miglioramento della competitività, lasciando quindi alle imprese partecipanti la propria autonomia e indipendenza.

2.7.2 Il Documento Programmatico

Ai fini dell'attivazione di un CFR il Soggetto Proponente dovrà presentare un Documento Programmatico, inteso come un progetto di natura strategica, finalizzato a sostenere un insieme organico e coerente di azioni atte al soddisfacimento dei fabbisogni formativi dei dipendenti delle aziende aderenti a FonARCom che intendono aggregare il proprio CFA. Il Documento Programmatico dovrà configurarsi come progetto finalizzato ad una qualificazione della spesa ed utile per elevare l'efficacia della programmazione unitaria per una pluralità di soggetti.

Nello specifico dovrà:

- ✓ assicurare ai singoli piani formativi da esso discendenti un'idea guida esplicitata e condivisa;
- ✓ elaborare un sistema di attuazione unitario ed organico in grado di semplificare la gestione e consentire il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti.

I Documenti programmatici sono caratterizzati dai seguenti elementi:

- ✓ individuazione del soggetto responsabile del progetto (mandatario);
- ✓ definizione degli obiettivi formativi e delle strategie di progetto;
- ✓ identificazione dell'ambito territoriale;
- ✓ individuare una o più tematiche formative di intervento;
- ✓ identificazione delle procedure di gestione e monitoraggio;
- ✓ identificazione delle procedure di informazione e comunicazione dal responsabile mandatario alle aziende aggregate;
- ✓ identificazione delle procedure di raccolta presso le aziende aggregate dei fabbisogni formativi e della volontà di beneficiare o meno degli interventi formativi.

Il Documento Programmatico così elaborato dovrà essere sottoposto ai rappresentanti delle parti sociali costituenti il Fondo per la preventiva condivisione prima di essere trasmesso a FonARCom attraverso la piattaforma informatica FARC Interattivo.

2.7.3 Chi può presentare domanda di attivazione di un CFR

Potranno l'attivazione di un Conto di Rete i soggetti che rientrino principalmente nelle seguenti categorie:

- a) Associazione datoriale o sindacale;
- b) Associazione rappresentativa di una aggregazione;
- c) Ente di Formazione o Società di Formazione aderenti a FonARCom;
- d) Azienda aderente a FonARCom che condivide i propri bisogni formativi con la propria rete distributiva o comunque con una rete di aziende (per es. di filiera, franchising, consorzio, polo tecnologico);
- e) Azienda aderente a FonARCom che condivide i propri bisogni formativi con varie altre aziende. Detta condivisione è esplicitata tramite la sottoscrizione dei contenuti e delle finalità del documento programmatico.

Detti soggetti al momento della presentazione del Documento Programmatico dovranno rappresentare una rete, anche costituenda, che esprima un requisito minimo di 500 lavoratori dipendenti di aziende aderenti a FonARCom.

2.7.4 Quali aziende possono aggregarsi ad un CFR

Possono aggregarsi ad un CFR, in qualsiasi momento di vita dello stesso, tutte le aziende aderenti a FonARCom che hanno attivo o che intendono attivare un CFA. I titolari di CFA aderendo ad un Conto Formazione di Rete faranno confluire nell'aggregazione anche il residuo disponibile sul proprio conto aziendale. In virtù della finalità dello strumento CFR anche le aziende che non rientrano nella definizione di medie e grandi aziende potranno attivare CFA allo scopo di aggregarlo al Conto Formazione di Rete. Tale attivazione sarà processata da FonARCom a seguito di espressa volontà di aggregazione alla rete.

Le aziende aderenti che risultano beneficiarie in piani formativi in corso di presentazione, attuazione o rendicontazione presentati a valere su avvisi, che escludono il beneficio ad aziende titolari di conto formazione, dovranno attendere la chiusura del piano formativo da parte del Fondo prima di attivare un proprio Conto Formazione Aziendale.

Per le aziende che intendono aggregare il proprio CFA ad un CFR, qualora siano aderenti a FonARCom sia per le posizioni dei dipendenti (operaio, impiegato e quadro) che dei propri dirigenti, il versato di entrambi confluirà nel CFR ma gestito separatamente.

2.7.5 Procedura di attivazione del Conto Formazione di Rete

Il soggetto che rappresenta la rete, a seguito di condivisione delle Parti Sociali, dovrà presentare al Fondo domanda di attivazione di CFR unitamente al Documento Programmatico dimostrando il possesso dei requisiti minimi richiesti dal presente Regolamento e propedeutici all'attivazione del conto formazione aggregato di rete.

Il Fondo comunicherà al richiedente mandatario, tramite PEC, l'avvenuta attivazione del Conto Formazione di Rete, provvedendo altresì all'invio delle credenziali di accesso alla piattaforma FARC Interattivo.

Tutte le procedure operative di elaborazione, condivisione con le parti sociali e trasmissione al Fondo del Documento Programmatico sono descritte nel Manuale di Gestione del Conto Formazione di FonARCom.

2.7.6 Contabilizzazione del versato nel CFR

A partire dal mese della sua attivazione, col principio di cassa, il CFR permette l'accumulo progressivo delle risorse in ragione **dell'80%** del contributo obbligatorio dello 0,30% versato dall'azienda. Viene calcolato sulle retribuzioni dei propri dipendenti per i quali vige l'obbligo del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 845/78 e ssmii, versato al Fondo dall'Inps al netto di eventuali prelievi disposti per legge sui Fondi Interprofessionali e dei quali FonARCom darà pronta comunicazione agli aderenti.

Le risorse derivanti dalla portabilità da altri Fondi da parte delle aziende aggregate, sono rese disponibili nel CF Aggregato di Rete, non appena rimesse a FonARCom, nella misura del 100% di quanto trasferito.

La piattaforma del Fondo FARC Interattivo consente al soggetto mandatario di visualizzare, nella propria area riservata, la situazione dei versamenti delle aziende aggregate sul Conto Formazione Aggregato di Rete al momento del collegamento, nonché di visualizzare gli eventuali impieghi per Piani formativi presentati ed approvati.

2.7.7 Vigenza delle risorse del CFR e loro impiego

Le risorse finanziarie che affluiscono nel CFR sono a disposizione delle aziende aggregate, che, in forma unitaria attraverso il mandatario, possono utilizzarle per la formazione dei propri dipendenti nei tempi che ritengono più opportuni, nel rispetto del presente regolamento e del MdG del Conto Formazione, presentando al Fondo Piani Formativi preventivamente condivisi dalle rappresentanze delle parti sociali CIFA e CONFSAI.

Le risorse confluite nel Conto Formazione Aggregato di Rete nel corso di un anno devono essere utilizzate dall'aggregazione titolare entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di trasferimento al Fondo da parte dell'Inps, così come stabilito al punto 1.5 del presente Regolamento.

Tra le risorse annuali del Conto Formazione Aggregato di Rete sono compresi anche gli eventuali importi registrati in entrata nell'anno considerato per effetto di portabilità da altro Fondo.

Gli utilizzi effettuati dall'aggregazione titolare di CF Aggregato di Rete sono conteggiati al netto di eventuali variazioni in diminuzione di finanziamenti concessi, ad esempio per piani formativi presentati e successivamente rinunciati dall'aggregazione, per rendicontazione o liquidazione del piano formativo inferiore a quanto preventivamente approvato dal Fondo.

Le risorse annuali del CF Aggregato di Rete non utilizzate in tutto od in parte dall'aggregazione titolare entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al loro trasferimento da parte dell'Inps a FonARCom, sono stornate dalla disponibilità del CF Aggregato di Rete e destinate ad alimentare la dotazione finanziaria degli avvisi pubblicati dal Fondo.

Pertanto, per non perdere la disponibilità diretta delle risorse del CF Aggregato di Rete, il mandatario deve presentare, entro e non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno in cui l'Inps versa a FonARCom il contributo obbligatorio dello 0,30%, un Piano Formativo per un importo pari almeno alla disponibilità del CFR relativa all'anno in scadenza.

Nella tipologia CFR sarà possibile presentare piani formativi dedicati ad una singola azienda aggregata o piani formativi interaziendali che prevedano progetti e/o edizioni mono aziendali e/o interaziendali.

La presentazione di piani formativi interaziendali dovrà prevedere percorsi che possano soddisfare i principali bisogni formativi delle aziende aggregate, come da documento programmatico, e dovranno essere presentati obbligatoriamente durante la vita del CFR. Questi tipi di piani formativi dovranno obbligatoriamente essere accompagnati da una pubblicizzazione tramite siti internet e/o tramite mailing list da veicolare alle aziende aggregate come indicate nel successivo punto. Il mancato rispetto di tali regole da parte del soggetto titolare del CFR potrà essere motivo di chiusura del conto di rete da parte di FonARCom.

2.7.8 Calcolo del “maturando” nel CFR

In presenza del requisito minimo di avvio di 500 lavoratori dipendenti di aziende aderenti a FonARCom e che abbiano sottoscritto il mandato di aggregazione al CFR, il titolare del conto potrà impegnare al fine della presentazione dei piani formativi, non solo le risorse già disponibili sul conto ma anche quelle del maturando stimato.

Il maturando corrisponde alla previsione di versato che nei successivi 12 mesi l'INPS trasferirà a FonARCom e verrà reso disponibile ai soli fini dell'ammissione a finanziamento del piano formativo presentato dal titolare del CFR. Il maturando verrà ricalcolato ad ogni inizio anno, azzerando l'importo precedentemente previsto e ricalcolando il nuovo maturando annuale aggiornato.

La stima del maturando avviene: per le aziende di nuova adesione utilizzando il parametro di € 40 a cedolino (parametro medio a dipendente risultante dai dati forniti dall'Inps), mentre per le aziende già aderenti dal almeno 12 mesi, la stima avverrà considerando il versato relativo all'annualità precedente.

Nel caso in cui il versato dell'anno precedente sia pari a € 0, il maturando non sarà calcolato. Per quanto riguarda le aziende agricole il “maturando” annuale non può essere stimato a causa delle diverse modalità, anche temporali, di accredito dei contributi da parte dell'Inps.

In ogni caso, il riconoscimento del Contributo FonARCom a seguito di rendiconto non potrà mai superare le disponibilità effettivamente presenti nel CFR dell'azienda titolare alla data di chiusura del Piano Formativo da parte del Fondo.

2.7.9 Presentazione Piani Formativi a valere su CFR

Il piano formativo può essere presentato dall'azienda titolare del CFR in qualsiasi momento dell'anno.

Il valore economico del contributo richiesto a FonARCom attraverso il piano formativo presentato non può essere superiore alle risorse versate e/o maturande, così come descritte ai punti 2.7.7 e 2.7.8 del presente Regolamento.

L'effettiva erogazione finanziaria sia degli acconti, garantiti da polizza fideiussoria, sia dei saldi a rendiconto finale approvato, avverrà esclusivamente in presenza di effettivi versamenti accreditati dall'Inps al Fondo a copertura degli importi da erogare.

L'intera gestione del piano formativo deve essere realizzata con il sistema informatico del Fondo FARC Interattivo. Tutte le fasi di gestione sono regolamentate e descritte nel "Manuale di Gestione dei piani formativi finanziati a valere sulle risorse del Conto Formazione" vigente al momento di presentazione al Fondo del piano formativo.

Il titolare del CFR in sede di presentazione di piani interaziendali atti al soddisfacimento di bisogni trasversali, coerentemente con quanto indicato nel Documento Programmatico, potrà individuare anche in fase attuativa le aziende beneficiarie.

Nell'ipotesi in cui il titolare di un CFR intenda essere beneficiario del piano formativo dovrà preventivamente richiedere apposita autorizzazione a FonARCom.

2.7.10 Le azioni di informazione e comunicazione del Conto Formazione di Rete

L'informazione e la comunicazione da e verso le aziende aggregate sono i mezzi più importanti per conseguire gli obiettivi esplicitati nel Documento Programmatico e per far conoscere i risultati ottenuti.

Informare le aziende aggregate costituisce pertanto un obbligo fondamentale in capo al soggetto mandatario. Egli deve garantire a tutte le aziende aggregate la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni relative al Documento Programmatico, nonché la possibilità per le aziende mandanti di comunicare i propri fabbisogni formativi interni e la propria volontà di beneficiare o meno di specifiche azioni formative in programma.

Il soggetto mandatario dell'aggregazione di Rete deve pertanto garantire il seguente set minimo di strumenti:

- ✓ un sito o un portale web in cui vi sia una sezione dedicata al Conto Formazione di Rete, con l'elenco dei progetti approvati dal Fondo ed in corso di attuazione;
- ✓ la pubblicazione di informazioni aggiornate sul raggiungimento delle finalità previste nel documento Programmatico e sui risultati ottenuti, sia in termini fisico-tecnici, sia in termini procedurali;
- ✓ una sezione utile alla rilevazione dei fabbisogni formativi destinati alle aziende aggregate beneficiarie della formazione ed alla iscrizione ai percorsi formativi da erogare;
- ✓ la visibilità del logo Conto di Rete FonARCom corredato da riferimenti specifici ai fondi utilizzati;
- ✓ la tracciabilità delle comunicazioni da e verso le aziende aggregate.

In caso di accertata inottemperanza e di carenza totale o parziale anche di uno degli elementi costituenti il set minimo degli strumenti richiesti FonARCom assegnerà un termine non superiore a 90 giorni al fine di consentire la regolarizzazione. Nel suddetto termine non si procederà all'approvazione di nuovi Piani Formativi.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato per la regolarizzazione il Fondo procederà alla chiusura del CFR, fatta salva la conclusione e la rendicontazione di piani formativi in corso.

2.7.11 Estinzione e revoca del CFR

E' facoltà di ciascuna azienda revocare il mandato di aggregazione, da effettuarsi tramite modalità tracciata e dandone comunicazione a FonARCom, solo se non beneficiaria di un piano formativo ancora aperto (assenza di chiusura ufficiale di FonARCom).

A garanzia del Mandatario, qualora l'azienda aggregata si svincoli con atto scritto dal CFR e opti per il proprio CFA, per la partecipazione ad avviso o per il trasferimento ad altro Fondo, le risorse maturate nel periodo di permanenza nell'aggregazione resteranno a disposizione del titolare del Conto Formazione di Rete a vantaggio dell'aggregazione stessa, quand'anche l'azienda aggregata sia in possesso dei requisiti per attivare l'opzione della portabilità come da circolare Inps 107/2009 e quand'anche la stessa non abbia beneficiato di alcuna delle attività proposte a finanziamento, escludendo sin d'ora l'opzione della portabilità del maturato (interna agli strumenti del Fondo o esterna al Fondo). Non è quindi consentito attivare alcuna opzione di portabilità del maturato proprio o cumulativamente inteso (interna agli strumenti del Fondo o esterna al Fondo).

Il Conto Formazione Aggregato di Rete si estingue naturalmente con l'estinzione dell'aggregazione o su richiesta del mandatario.

Nel caso di protratta inattività per due anni, ed in mancanza di una valida motivazione, il CFR potrà essere chiuso d'ufficio dal Fondo per permettere alle aziende aggregate di accedere alla formazione tramite il proprio Conto Aziendale, ovvero aderendo ad altri Conti di Rete o attraverso la partecipazione agli avvisi.

Estinta l'aggregazione e terminati i controlli e le verifiche sulle attività formative svolte e sul rendiconto presentato al Fondo, FonARCom comunicherà al mandatario la chiusura del Conto Formazione Aggregato di Rete. L'eventuale residuo delle disponibilità del CF Aggregato di Rete non utilizzato dall'aggregazione estinta sarà allocato, in quota residua proporzionale come descritto al punto 2.6.5 del presente Regolamento, nei CFA delle aziende coinvolte nella ex aggregazione che facciano esplicita richiesta di mantenimento del proprio CFA (anche attraverso l'adesione ad altri Conti Formazione Aggregati). La quota residua relativa al versato di aziende che non esprimono la volontà di mantenere attivo il proprio CFA sarà destinata a finanziare gli avvisi pubblici per la formazione continua pubblicati da FonARCom (l'importo sarà ricalcolato al 70% del versato).

2.7.12 Disciplina transitoria

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno 1/07/2017, previa pubblicazione sul sito di FonARCom, e disciplinerà i conti formazione la cui richiesta di attivazione perverrà in data successiva.

I titolari di CFR già attivati dovranno adeguarsi alle previsioni del presente regolamento entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore.

Il presente regolamento trova immediata applicazione per la presentazione dei nuovi piani formativi.